

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

La Legge 23 marzo 1993 n. 84 istituisce l'Ordine della Professione di Assistente Sociale e l'Albo Professionale.

La Legge n. 84/93 si compone di cinque articoli:

nell'Art 1 viene "inquadrate" in maniera netta il profilo dell' Assistente Sociale;

nell'Art 2 vengono esplicitati i requisiti per l'esercizio della professione;

nell'art 3 è deliberato l'istituzione dell'Albo e dell'Ordine degli Assistenti Sociali;

nell'art 4 vengono definite le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo professionale e l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine ed i procedimenti elettorali;

nell'art 5 è deliberato il titolo di studio per l'accesso alla Professione e l'obbligatorietà del superamento degli Esami di Stato per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale.

Art 1: Professione di assistente sociale - L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico - formative. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Art 2 : Requisiti per l'esercizio della professione Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art 3 : Istituzione dell'Albo e dell'Ordine degli Assistenti Sociali - E' istituito l'Albo professionale degli Assistenti Sociali. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli Assistenti Sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.

L'Art. 4: Norme regolamentari - Sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo (di cui all'articolo 3). Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del Consiglio Nazionale e i procedimenti elettorali.

L'Art. 5: Norme transitorie - Fino alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, (o fino alla

trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

L'Albo Regionale degli Assistenti Sociali e suddiviso in due sezioni:

- sezione A (elenca coloro che hanno conseguito la Laurea triennale + la Laurea specialistica, ovvero la Laurea magistrale (quando verrà attivata) ed hanno superato gli Esami di Stato di sez. A)
 - sezione B (elenca coloro che hanno conseguito la Laurea triennale ed hanno superato gli Esami di Stato di sez. B).
-

Ordine Professionale Regionale degli Assistenti Sociali

C.R.O.A.S. (Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali)

Procedure di elezione

Elezioni dirette del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali (C.R.O.A.S)

Tutti gli Assistenti Sociali iscritti all'Albo Professionale regionale vengono chiamati, ogni quattro anni, ad eleggere il Consiglio Regionale dell'Ordine Professionale (C.R.O.A.S.).

Ciascun iscritto potrà votare per un massimo di 15 nomi di candidati.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine Professionale (C.R.O.A.S.) è formato in totale da 15 Consiglieri (sez. A + sez. B).

Il numero dei Consiglieri eletti, per ciascuna sezione, è proporzionato al numero degli iscritti nelle due rispettive sezioni. (Pertanto si verificherà una prevalenza di Consiglieri di sez. B se gli iscritti a quella sezione saranno più numerosi di quelli iscritti alla sez. A o viceversa).

Una volta insediati, i 15 Consiglieri dell'Ordine Professionale Regionale (C.R.O.A.S.) eleggono al loro interno

- 1 Presidente (sez. A)
- 1 Vice Presidente (sez. A)
- 1 Segretario del Consiglio (sez. A o B)
- 1 Tesoriere (sez. A o B)

Questi quattro Consiglieri eletti internamente, costituiscono il Direttivo dell'Ordine Professionale Regionale (C.R.O.A.S.).

Il Consiglieri Regionali dell'Ordine Professionale (C.R.O.A.S.) lavorano suddividendosi in Commissioni:

- Commissione Iscrizione e Cancellazione
- Commissione Formazione
- Commissione Tutela della Professione
- Commissione Comunicazione (ed altre) ecc. ecc.

E' previsto dalla normativa vigente che due o più C.R.O.A.S. possano formare un solo **Consiglio Interregionale** e ciò al fine di economizzare le spese per il mantenimento dell'organo.

In tal caso il C.R.O.A.S. Interregionale assume tutte le competenze del C.R.O.A.S. regionale, per entrambe le regioni che lo compongono, compreso quindi la designazione di un solo C.T.D. e la funzione elettiva (di 2° grado dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale (C.N.O.A.S.).

Attualmente in Italia i C.R.O.A.S. sono tutti Regionali e non è stato creato nessun Consiglio Interregionale.

CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA (C.T.D.)

La competenza della Disciplina ordinistica, ossia la valutazione del comportamento degli iscritti, rigorosamente in aderenza a quanto sancito dal Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, è in capo al **C.T.D.**, organismo che affianca il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (solo per quanto riguarda la Disciplina) e che è anch'esso composto da n. 15 Consiglieri (n. 8 di sez. A + n. 7 di sez. B), i quali vengono designati dal Presidente del Tribunale Ordinario del Capoluogo di Regione, ogni quattro anni, subito dopo il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, secondo la procedura qui di seguito indicata:

Il Consiglio Regionale dell'Ordine Professionale (C.R.O.A.S.), subito dopo la sua elezione, acquisisce le disponibilità dei Colleghi iscritti alla sez. A ed alla sez. B dell'Albo Professionale, al fine di estrapolare un elenco di 30 iscritti di comprovata esperienza e professionalità, disponibili a formare il Consiglio di Disciplina dell'Ordine Professionale Regionale.

Acquisite le disponibilità dei Colleghi iscritti, viene redatto un elenco di 30 nominativi (15 di sez. A + 15 di sez. B).

Il Presidente del CROAS invia il suddetto elenco di 30 nominativi al Presidente del Tribunale Ordinario del Capoluogo di Regione.

Il Presidente del Tribunale Ordinario, a sua completa discrezione, individua 15 nominativi (8 di sez. A + 7 di sez. B) che costituiranno il Consiglio di Disciplina Regionale e li nominerà Componenti effettivi, mentre gli altri 15 (non prescelti) diverranno Componenti di riserva, e ciò al fine di avere una disponibilità di Consiglieri, nel caso, durante i quattro anni di mandato, alcuni dei Componenti effettivi, per varie motivazioni, dovessero non potere o non volere più ricoprire la carica.

Il Consiglio di Disciplina Regionale viene presieduto (per norma) dal Consigliere di sez. A più anziano per iscrizione all'Albo Professionale.

Il Segretario del Consiglio Territoriale di Disciplina è (per norma) il Consigliere di sez. B più anziano per iscrizione all'Albo Professionale.

Il Consiglio di Disciplina Regionale lavora in gruppi di 3 Componenti, che sono denominati **Collegi**. Ciascun Collegio viene presieduto da un Coordinatore, ovvero Presidente di Collegio.

Vengono formati 4 Collegi (2 per la sez. A – con componenti di sez. A - e 2 per la sez. B - con componenti di sez. B). Ciascun Collegio ha competenza su una determinata porzione di territorio regionale.

Tutte le segnalazioni disciplinari e controversie che ricadono sul territorio di competenza di quel Collegio vengono trattate ed istruite dai suoi Componenti. Ovviamente, se la segnalazione o la controversia riguarda un iscritto alla sez. A dell'Albo Professionale, la questione sarà trattata dal Collegio di sez. A che ha competenza su quel territorio in cui risiede l'iscritto. Se la segnalazione o la controversia riguarda un iscritto alla sez. B dell'Albo Professionale, la questione sarà trattata dal Collegio di sez. B che ha competenza su quel territorio in cui risiede l'iscritto.

L'istruttoria compiuta dal Collegio viene relazionata al Consiglio di Disciplina (riunito periodicamente in seduta plenaria) a cura del Coordinatore/Presidente di Collegio, e sarà, appunto, il Consiglio di Disciplina (e non il Collegio) ad adottare eventuali sanzioni nei confronti del Professionista iscritto, ovvero a decidere per l'archiviazione del suo procedimento disciplinare.

Ordine Professionale Nazionale degli Assistenti Sociali

C.N.O.A.S. (Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali)

Procedure di elezione - Elezioni di secondo grado

Il C.N.O.A.S. è composto da 15 Consiglieri eletti da tutti i C.R.O.A.S. (attualmente n. 8 di sez. A + n. 7 di sez. B).

L'elezione è di secondo grado. Ossia, tutti i Consiglieri dei Consigli Regionali dell'Ordine (C.R.O.A.S.) eleggono i componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine (C.N.O.A.S.).

La votazione avviene in un'apposita seduta consiliare, a scrutinio segreto, sulla base dei voti assegnati a ciascun C.R.O.A.S., in proporzione al numero degli iscritti in quella Regione (più iscritti, più voti).

Attualmente il C.R.O.A.S. Sicilia, per l'elezione del C.N.O.A.S. dispone di 20 voti in quanto è la Regione con maggior numero di iscritti, insieme alla Lombardia che ne ha 19 (ma ci sono regioni che dispongono di due soli voti).

CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA
--

E' sempre designato ed è composto da n. 3 Consiglieri. Un Presidente, un Vice Presidente, un Consigliere.

Si occupa dei Ricorsi ai Procedimenti Disciplinari di primo grado.